

COMUNE di MONTEMARZINO

(Provincia di Alessandria)

Orinanza N.5 del 30 SET. 2015

ORDINANZA PER TAGLIO PIANTE, SIEPI, PULIZIA FOSSI, CANALI DI SCOLO, E SCARPATE CHE RAPPRESENTANO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA.

IL SINDACO

PRIMISSO che:

- ✚ l'utente della strada deve sempre poter circolare in condizioni di sicurezza;
- ✚ che l'Amministrazione Comunale deve provvedere alla salvaguardia del territorio comunale;

RILEVATA la necessità di :

- garantire il regime di scolo delle acque;
- mantenere puliti i cigli e le scarpate stradali dei fossi e dei canali; mantenere pulite le aree pertinenti fossi e scoli che attraversano le proprietà private e le aree prospicienti le strade comunali
- ripristinare eventuali ostruzioni presenti nei fossi e nei canali di scolo per il normale deflusso delle acque, al fine di evitare danni al sistema viario e idraulico;
- rendere più sicura la viabilità ad uso pubblico, e le abitazioni garantendo un regolare deflusso delle acque meteoriche, prevenendo così situazioni di potenziale pericolo e/o di allagamenti, smottamenti dilavamenti ecc.;

VISTO CHE, per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente, si rende necessario garantire il regime di scolo delle acque sia pubbliche che private;

ACCERTATO CHE, in molti casi, ai bordi delle strade risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica, e che, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e neviziate, in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione;

DATO ATTO che i proprietari confinanti con le strade hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza delle angolazioni necessarie.

CONSIDERATO che l'incuria in cui versano le siepi e gli alberi posti sul fronte stradale, di piste ciclopedonali, strade provinciali, comunali, vicinali e/o di uso pubblico, può costituire pericolo per l'incolumità degli utenti della strada;

CONSIDERATO inoltre che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, **possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale;**

DATO ATTO che l'art. 3 del Nuovo Codice della Strada stabilisce che il confine stradale si intende il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza il confine costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;

RICORDATO quindi che gli artt. 29-30-31-32-33 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i (Nuovo Codice della Strada) pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti con le sedi stradali, di provvedere alla manutenzione delle piantagioni, del suolo e dei canali di scolo delle acque meteoriche;

VISTI altresì gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) che dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

RICHIAMATI gli artt. 913, 915, 916, 917 del codice civile

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni legislative che sanzionano i comportamenti sopra e in particolare gli artt. 16, 17, 29, 30, 31, 32, 33 del codice della strada (D.Lgs n. 285 del 30/4/1992 e s.m.i.);

RITENUTO quindi la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica.

VISTO l'Art. 892 del Codice Civile;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge n° 241/1990, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento, ma verrà comunque data la massima diffusione al presente provvedimento non solo attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ma anche attraverso altre forme partecipative;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI E DETENTORI DI DIRITTI REALI a qualunque titolo dei terreni **confinanti con le Strade Comunali e Strade vicinali di uso pubblico** (comunque denominate), all'interno del territorio del Comune di **MONTEMARZINO** di **provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento** a:

- ↓ **lasciare minimo 1,50 metri di terreno inerbito a partire dalla fine della scarpata al fine di scongiurare il più possibile smottamenti ed occlusioni che determinano allagamenti stradali con pericolo per la circolazione**
- ↓ **regolarizzare mediante taglio accurato, rami, fronde, siepi vive, sterpaglie, erbacce che si protendono sulle strade medesime, anche solo sul ciglio stradale e cunette, in modo che non sia ristretto il sedime stradale o comunque non risulti danneggiato o ingombrato il passaggio e garantita la sicurezza viabile o impedita la visibilità;**
- ↓ **tagliare e/o scalvare tutte le piante di alto fusto, la cui sistemazione di crescita incontrollata, in caso di condizioni meteorologiche avverse, può costituire pericolo per la sicurezza stradale; (Gli eventuali abbattimenti di alberi dovranno avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto di eventuali vincoli presenti nell'area di riferimento ed in particolare i vincoli idrogeologico e paesaggistico ex art. 142/1° lett. "g" del D.L. vo n° 42/2004;)**
- ↓ **pulire e mantenere il reticolo idraulico di pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità, compresa la rimozione degli ingombri, anche ai sensi degli art. 913, 915, 916, 917 del codice civile.**
- ↓ **pulire i fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo o impedimento, nonché dei tratti tombinati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombinati a confine tra le proprietà private, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione negli scarichi principali;**
- ↓ **i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di cui ai punti precedenti, se non utilizzati in proprio, dovranno essere smaltiti in base alle disposizioni regolamentari;**

Resta inteso che in caso di danni provocati a veicoli, persone e cose dal mancato adempimento dei lavori sopra descritti il Proprietario, affittuario, usufruttuario e/o conduttore, resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente.

AVVERTE

Ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa contenuta nell'art. 29 del D.Lvo n° 285 del 20.04.1992 e s.m. del pagamento di una somma da €. 168.00 a €. 674.00 ed alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, oltre alle spese, sostenute dall'Amministrazione Comunale, per procedere d'Ufficio, a carico dei proprietari inadempienti, provvedendo direttamente o assegnando i lavori a terzi. In tale caso le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale saranno addebitate ai proprietari.

«Che la responsabilità civile e penale, per qualsiasi incidente o danno, causati a persone, animali e/o cose, provocati dalla mancata esecuzione della presente ordinanza è completamente a carico dei proprietari dei fondi interessati a far data dalla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente provvedimento


DISPONE CHE

Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Montemarzino, venga reso noto alla Provincia di Alessandria, Prefettura di Alessandria, al Comando Stazione Carabinieri di Volpedo, al Comando C.F.S. Stazione di Tortona, alle Associazioni Rappresentative degli Agricoltori e al Collegio degli Agronomi della Provincia di Alessandria.

Ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge n° 241/90 e s.m. si avverte che il responsabile del procedimento è: la dott. Maria Cosentino

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. della Regione Piemonte, nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

I Carabinieri di Volpedo e tutti gli altri soggetti incaricati dell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.L. vo n° 285/2 e s.m. sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.



Il Sindaco
Claudio Marazzi